

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1752 del 01/04/2026
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE DETERMINAZIONE N. 3418 DEL 17/03/2005 CON RIDEFINIZIONE DI DETTAGLIO PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO IN ALVEO E IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), A MONTE DELLA SP49, PER CENTRALE DI DERIVAZIONE E RISOLLEVAMENTO DI RETE (PUBBLICO ACQUEDOTTO) -- RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - PROCEDIMENTO RN04T0038.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1874 del 31/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno uno APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE DETERMINAZIONE N. 3418 DEL 17/03/2005 CON RIDEFINIZIONE DI DETTAGLIO PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO IN ALVEO E IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), A MONTE DELLA SP49, PER CENTRALE DI DERIVAZIONE E RISOLLEVAMENTO DI RETE (PUBBLICO ACQUEDOTTO) -- RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - PROCEDIMENTO RN04T0038.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 "Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia", la DEL-2026-7 del 28/01/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 "Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia";
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 "Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae";

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATE:

- la **Determinazione n. 3418 del 17/03/2005** del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia avente per oggetto “Rilascio di Concessione di area demaniale in sponda destra del Fiume Marecchia in Comune di Santarcangelo di Romagna destinata a **manufatti al servizio di pubblico acquedotto**” - Pratica **RN04T0038** (156 Marecchia), con scadenza al **16/03/2024**, con cui si provvedeva a rilasciare ad Amir s.p.a. (C.F./P.IVA 02349350401), la concessione di un'area demaniale per complessivi m². 1401,22 circa - risorsa ubicata catastalmente al Fg. 38 Part. 36/parte (ora soppressa) di detto comune - individuata nell'elaborato grafico parte integrante del suddetto atto;
- la **Determinazione n. 6565 del 11/05/2005** del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia avente per oggetto “Presa atto rinuncia titolarità conc. demaniali DET. nn. 5346-5347-5349-5350-5354-5355 del 23/03/04 e n. 3418 del 17/03/05 rilasciate Soc. Amir spa RN - Rilascio delle stesse a favore della Soc. Romagna Acque-Soc.delle fonti spa Forlì”, con cui si provvedeva a rilasciare il **cambio titolarità** delle pratiche sopra richiamate **da Amir s.p.a.** (C.F./P.IVA 02349350401) **a Romagna Acque Societa' delle Fonti s.p.a.** (C.F./P.IVA 00337870406), mantenendo invariate le stesse destinazioni d'uso delle aree ed alle stesse condizioni e prescrizioni contenute ai commi 2), 3) e 5) dei suddetti dispositivi delle determinazioni dirigenziali n. 5346-5347-5349-5350-5354-5355 del 23.03.2004; e n.3418 del 17.03.2005;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 12/03/2024 con protocollo n. PG/2024/47409, integrata con documentazione pervenuta il 23/07/2024 con con protocollo n. PG/2024/134636, con cui l'Ing. Govi Guido (C.F. GVOGDU61P16F257R) in qualità di legale rappresentante di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (C.F./P.IVA 00337870406), con sede legale in Comune di Forlì, ha richiesto il **rinnovo con ridefinizione di dettaglio** della concessione **Determinazione 3418 del 17/03/2005** del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia, con le modifiche di cambio titolarità del Concessionario da Amir s.p.a. a Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (DET. n. 6565 del 11/05/2005) per l'occupazione di un'area del demanio idrico in alveo e in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), a monte della SP49, per una **centrale di derivazione e risollelamento di rete (pubblico acquedotto) - pratica RN04T0038** - comprendente:

- una **galleria drenante** acqua di subalveo DN 500 di lunghezza pari a 275,20 m, in attraversamento del fiume Marecchia, attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 506/parte e antistante e al Foglio 30 Particella 444 antistante (con precisazione che allo stato attuale risulta inutilizzata ed la sua eventuale futura riattivazione avverrà solo previa apposita istanza di concessione di prelievo idrico);
- un'**area della centrale acquedottistica**, in sponda destra del fiume Marecchia, di superficie complessiva pari a 1.408 m² circa, comprendente **3 fabbricati**: edificio A (vano tecnico reagenti), edificio B (cabina MTBT quadri-comando acquedotto) ed edificio C (locale pompe captazione e rilancio acquedotto) attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 505-506/parte **costituenti 2 impianti di sollevamento e di rilancio**;
- **relative connessioni di rete** DN 400 in ghisa in parallelo alla sponda destra del fiume Marecchia fino al confine tra i Comuni di Santarcangelo di Romagna e Rimini, per una lunghezza di circa 622 m, con identificazione catastale al Foglio 38 Particelle 506/parte-62/parte-63/parte e al Foglio 39 Particelle 72/parte-74/parte.

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 109 del 10/04/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 30/08/2024 trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/156614 del 30/08/2024 ha rilasciato il nulla osta idraulico prot. n. 56127.U del 30/08/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 31/05/2024 PG/2024/100786;
- Che Il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna con nota del 09/09/2024, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/162168 ha rilasciato il parere recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto da Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. con nota del 11/03/2024;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 17/03/2026.48768.E;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 02/03/2026, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha versato un **deposito cauzionale** pari ad **€ 434,00** in data 23/05/2005 che può essere mantenuto a parziale garanzia della concessione;
- è esentato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913 del 2019 (esenzione dal

canone per occupazione di aree del demanio idrico occupate da infrastrutture idriche di cui all'Art. 143 del D.Lgs. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile);

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni **19** a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione Determinazione n. 3418 del 17/03/2005, ovvero fino al **31/12/2042** ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a **Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.** (C.F./P.IVA 00337870406), con sede legale in comune di Forlì (FC), il **rinnovo con ridefinizione di dettaglio** della concessione **Determinazione 3418 del 17/03/2005** del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia, con le modifiche di cambio titolarità del Concessionario da Amir s.p.a. a Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (DET. n. 6565 del 11/05/2005) per l'occupazione di un'area del demanio idrico in alveo e in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Santarcangelo di

Romagna (RN), a monte della SP49, per una **centrale di derivazione e risollelamento di rete (pubblico acquedotto)** comprendente:

- una **galleria drenante** acqua di subalveo DN 500 di lunghezza pari a 275,20 m, in attraversamento del fiume Marecchia, attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 506/parte e antistante e al Foglio 30 Particella 444 antistante;
 - un'**area della centrale acquedottistica**, in sponda destra del fiume Marecchia, di superficie complessiva pari a 1.408 m² circa, comprendente **3 fabbricati**: edificio A (vano tecnico reagenti), edificio B (cabina MTBT quadri-comando acquedotto) ed edificio C (locale pompe captazione e rilancio acquedotto) attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 505-506/parte **costituenti 2 impianti di sollevamento e di rilancio**;
2. **relative connessioni di rete** DN 400 in ghisa in parallelo alla sponda destra del fiume Marecchia fino al confine tra i Comuni di Santarcangelo di Romagna e Rimini, per una lunghezza di circa 622 m, con identificazione catastale al Foglio 38 Particelle 506/parte-62/parte-63/parte e al Foglio 39 Particelle 72/parte-74/parte. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto (codice Pratica **RN04T0038**):
 2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione Determinazione n. 3418 del 17/03/2005, così come modificata nel cambio titolarità dall'atto n. 6565 del 11/05/2005, ovvero fino al **31/12/2042**;
 3. di mantenere il **deposito cauzionale** pari ad **€ 434,00**, a parziale garanzia della concessione, costituito con versamento effettuato in data 23/05/2005;
 4. di stabilire che la ditta è esonerata dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913 del 2019 (esenzione dal canone per occupazione di aree del demanio idrico occupate da infrastrutture idriche di cui all'Art. 143 del D.Lgs. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile)

5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico Prot. n. 56127.U del 30/08/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/156614;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Parere Prot. n. 969315.U del 09/09/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dal Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna con nota, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/162168;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

Per la Dirigente

dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

L'Incarico di Funzione

Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli – Area Est

Dott.ssa Anna Maria Casadei
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a **Romagna Acque Societa' delle Fonti s.p.a.** (C.F./P.IVA 00337870406), con sede legale in comune di Forlì (FC) - codice pratica **RN04T0038**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il **rinnovo con variante per ridefinizione di dettaglio** della concessione **Determinazione 3418 del 17/03/2005** del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia, con le modifiche di cambio titolarità del Concessionario da Amir s.p.a. a Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (DET. n. 6565 del 11/05/2005) per l'occupazione di un'area del demanio idrico in alveo e in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), a monte della SP49, per una **centrale di derivazione e risollelamento di rete (pubblico acquedotto)** comprendente:

- una **galleria drenante** acqua di subalveo DN 500 di lunghezza pari a 275,20 m, in attraversamento del fiume Marecchia, attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 506/parte e antistante e al Foglio 30 Particella 444 antistante;
 - un'**area della centrale acquedottistica**, in sponda destra del fiume Marecchia, di superficie complessiva pari a 1.408 m² circa, comprendente **3 fabbricati**: edificio A (vano tecnico reagenti), edificio B (cabina MTBT quadri-comando acquedotto) ed edificio C (locale pompe captazione e rilancio acquedotto) attualmente identificata catastalmente al Foglio 38 Particella 505-506/parte **costituenti 2 impianti di sollevamento e di rilancio**;
3. **relative connessioni di rete** DN 400 in ghisa in parallelo alla sponda destra del fiume Marecchia fino al confine tra i Comuni di Santarcangelo di Romagna e Rimini, per una lunghezza di circa 622 m, con identificazione catastale al Foglio 38 Particelle 506/parte-62/parte-63/parte e al Foglio 39 Particelle 72/parte-74/parte. Tale area è identificata

negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto,

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia per anni **19** dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione Determinazione n. 3418 del 17/03/2005, ovvero fino al **31/12/2042**;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- Il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913 del 2019 (esenzione del canone per aree demaniali occupate da infrastrutture idriche di proprietà comunale, provinciale o conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile);
- il **deposito cauzionale** pari ad **€ 434,00**, viene mantenuto a parziale garanzia della concessione, costituito con versamento effettuato in data 23/05/2005;
- L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "*Fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica*" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dal Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna** con Parere prot. n. 969315.U del 09/09/2024 di seguito riportate:

omisisis...

a partire dal 1° settembre 2023 è entrata in vigore la nuova Direttiva regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A). Tale Direttiva è comprensiva anche dell'Elenco degli interventi di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna, approvato con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023.

Con la presente comunichiamo che la tipologia di intervento proposto rientra tra quelle ricomprese nel suddetto Elenco ed è pertanto considerato "attività libera" e non richiede

l'effettuazione della prevalutazione a condizione di rispettare le Condizioni d'Obbligo sottoindicate per la specifica tipologia di intervento.

Il rinnovo di una concessione di reti tecnologiche, di impianti di trasporto a fune o di impianti tecnologici esistenti e in esercizio è da considerarsi prevalutato se si rispettano le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo;

- il rinnovo della concessione avvenga senza variazioni rispetto alla precedente concessione;*
- non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi.*

Si specifica che, se non si ritiene di rispettare tali Condizioni d'obbligo sarà necessario avviare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale conformandosi alle indicazioni di cui al seguente

link:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/vinca/come-presentare-istanza-vinca>.

“Omissis ..

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nulla osta idraulico prot. n.

56127.U del 30/08/2024 di seguito riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*

- 2) *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3) *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4) *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5) *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*

- 8) *è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 9) *il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904; è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 20 m a monte e 20 m a valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;*
- 10) *il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;*
- 11) *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 12) *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta*

di vegetazione senescente e/o caduta;

- 13) *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*

SICUREZZA

- 14) *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
- 15) *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 16) *compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.*

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non

disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.